

L'aspettativa ai sensi dell'art. 7 Legge 240/2010 può essere fruita sia dai professori che dai ricercatori a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri. La norma prevede una durata massima di 5 anni, anche consecutivi.

È un'aspettativa senza assegni, in quanto il trattamento economico e previdenziale è a carico dell'Ente ospitante. Il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera. La domanda, con allegata la documentazione dell'attività che il docente svolgerà, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e successivamente agli Organi Collegiali.